

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1413-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 29 maggio 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1981

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

20 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, alle seguenti condizioni:

1) che venga soppresso l'articolo 5 del decreto-legge che consente al Ministro della sanità l'adozione di deroghe in materia di competenza regionale. Potrebbe, invece, disporsi che le regioni adottino deroghe con propria legge, restando salve, ovviamente, le prerogative del Governo *ex* articolo 127 della Costituzione;

2) che venga soppresso l'articolo 6 in quanto sospende l'efficacia di leggi regionali vigenti.

La Commissione inoltre rileva una improprietà all'articolo 5 del decreto-legge laddove viene richiamato l'articolo 13 che è da riferire al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, anzichè alla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria

Art. 1.

Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:

« Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorità sanitaria competente. »;

l'articolo 5, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.” »;

l'articolo 6 è soppresso;

l'articolo 8 è soppresso;

dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 8-bis. — Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 8-ter. — Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni termali.

Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti Istituti per l'anno 1980 all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.

Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino alla regolamentazione della materia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare trattenute dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, di cui all'arti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 69, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alla misura del contributo previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo 69, derivanti dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza. ».

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, 28 febbraio 1981, n. 37, e 30 aprile 1981, n. 168.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto legge*)

per gli eventuali adempimenti di gestione connessi all'attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attività derivante dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unità sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attività di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.

All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.

Articolo 2.

I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente articolo 1 ed eventualmente sub-commissari.

In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.

Articolo 3.

I termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto legge*)

dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonchè dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

Articolo 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, già ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica solo previa certificazione, recante le motivazioni che giustificano il ricovero, rilasciata da uno dei servizi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla unità sanitaria locale, o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.

Articolo 5.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».

Articolo 6.

Per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scien-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorità sanitaria competente.

Identico.

Art. 5.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».

Art. 6.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto legge*)

tifico di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospesi fino alla data del 30 giugno 1981 le procedure di trasferimento di cui all'articolo 66 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di compiere atti di alienazione o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali.

Articolo 7.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, può essere prorogata di ulteriori 120 giorni dalla scadenza degli stessi.

Articolo 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e 28 febbraio 1981, n. 37.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Soppresso.

(V. art. 2 del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge di conversione).

Art. 8-bis.

Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 8-ter.

Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni termali.

Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL

(Segue: *Testo del decreto legge*)

Articolo 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981.

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti Istituti per l'anno 1980 all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.

Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino alla regolamentazione della materia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare trattenute dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, di cui all'articolo 69, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alla misura del contributo previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo 69, derivanti dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza.